

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE
DI VIGILANZA PER I
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Articolo 1	Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo – luogo di riunione – compenso – durata in carica
Articolo 2	Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza
Articolo 3	Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
Articolo 4	Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone
Articolo 5	Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza
Articolo 6	Formulazione del parere
Articolo 7	Nomina dei componenti tecnici esterni al comune
Articolo 8	Richiesta di intervento della commissione – modalità di presentazione e contenuto della domanda
Articolo 9	Spese di funzionamento della commissione - esenzioni

Articolo 1

Compiti della C.C.V.L.P.S. – luogo di riunione – compenso – durata in carica

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 141bis del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza, del cui parere favorevole all'agibilità l'autorità amministrativa deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, articolo 4.

La Commissione è nominata dal Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione. Il Segretario è individuato fra il personale del Servizio Tecnico – Urbanistico Comunale.

In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati di cui alla capienza sopra citata (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente, nell'avviso di convocazione.

Ad ogni componente della Commissione spetta un compenso, secondo l'esercizio dei diversi compiti di cui al comma 3 del presente articolo, nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Nessun compenso è dovuto – come previsto dall'articolo 144, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma del punto e) dello stesso comma terzo.

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvi casi di urgenza ed imprevisti.

Il parere della commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli incontri della commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può presenziare all'esame della documentazione prodotta e fornire eventuali chiarimenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi casi di urgenza.

A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Articolo 2

Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Inoltre, per i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti il rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Articolo 3

Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e delle cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.

Il Presidente individua altresì il componente della Commissione delegato a verificare il rispetto di eventuali prescrizioni imposte dalla Commissione ai fini del rilascio di parere positivo.

In caso di esito negativo dei controlli e degli accertamenti, il relativo verbale deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro tre giorni dalla loro effettuazione.

Articolo 4

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

Articolo 5

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale di vigilanza

Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Articolo 6

Formulazione del parere

Per la formulazione del parere la Commissione acquisisce con istruttoria diretta, ed in ogni altro modo opportuno, documentazioni e quant'altro ritenuto necessario.

Il parere della Commissione è reso per scritto ed è vincolante, deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Il Segretario della Commissione ha il compito di custodire gli originali dei verbali raccogliendoli, annualmente, in apposito registro.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il Segretario della Commissione deve inviame copia all'Ufficio di Polizia Amministrativa.

Articolo 7

Nomina di componenti tecnici, esterni al comune

Gli eventuali esperti esterni al Comune sono nominati dal Sindaco.

Articolo 8

Richieste di intervento della commissione modalità di presentazione e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, che deve essere presentata al Comune:

1. almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o di ristrutturazione);
2. almeno 15 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità) – concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.

Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo, ed in regola secondo la legge sul bollo.

La documentazione da presentare unitamente alla domanda viene indicata in apposito allegato tecnico al presente regolamento, riportante le vigenti disposizioni di legge in materia.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa rispetto a quanto indicato nell'allegato tecnico al presente regolamento, e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

La Segretaria della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste e la trasmetterà al Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed alla ASL con lettera di trasmissione corredata anche dall'elenco di tutta la documentazione precedentemente verificata.

Articolo 9

Spese di funzionamento della commissione – esecuzioni

Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento; anche le spese per le attività di esame dei progetti della Commissione sono a carico del richiedente, ma nel caso in cui la Commissione si riunisca più volte, può essere previsto un compenso a forfait.

Le spese di sopralluogo non sono dovute dalle associazioni culturali, sportive e religiose, quando operano con il patrocinio del Comune.